



SETTORE IV WELFARE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Annualità 2010

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed in particolare l'art. 14;
Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 8 maggio 2009;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.70 del 19/05/2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 844 del 26/05/2011 che approva l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2010;

SI RENDE NOTO

Che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 8 maggio 2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

Requisiti per la partecipazione al bando:

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l'annualità del bando (anno 2010);
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

Per ottenere il contributo relativo all'anno 2010 occorre:

- essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2010 o per eventuali frazioni di anno;

- avere un reddito annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.985,22 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**);

- avere un reddito annuo relativo al 2010 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 18.702,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell'anno di riferimento del bando.

L'ISEEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs.130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art.3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell'ISEEfsa risulta dalla seguente formula:

$ISEE_{fsa} = (ISEE \times \text{coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. Nucleo}$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:

FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEE fsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74

FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEE fsa e comunque fino ad un massimo di € 2.324,00

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2010;
2. copia del contratto di locazione registrato;
3. copia del versamento di registrazione annuale (mod. F.23 anno 2010);
4. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2010;
5. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2 bis della Legge 269/2004;
6. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

7. in caso di reddito “zero”, ovvero di un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere compilate unicamente su modelli messi a disposizione nelle sedi degli uffici URP, del Comune di Tivoli o scaricabili sul sito internet www.comune.tivoli.rm.it

Le domande potranno essere presentate direttamente presso le sedi degli uffici URP del Comune di Tivoli entro la data del **30/06/2011** pena l’esclusione dal contributo, oppure pervenire in busta chiusa a mezzo posta con raccomandata A.R. da inviare al Comune entro non oltre il termine perentorio del **30/06/2011** (farà fede la data di spedizione postale), pena l’esclusione dal contributo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Il Comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare ha un importo inferiore ad € 100,00.

Tivoli 31/05/2011

**II DIRIGENTE
Dott. V. Pontesilli**